

Legge regionale 30 giugno 2023, n. 14

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2022, N. 15 (LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2023 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025)), ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2022, N. 16 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2023 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025)) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO.**

(Bollettino Ufficiale n. 12, del 05.07.2023)

**Art. 1.**

*(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 15 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)))*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/2022, le parole: “ *Programma 01* ”, sono sostituite dalle seguenti: “ *Programma 07* ”.

**Art. 2.**

*(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)))*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16/2022, dopo le parole: “ *la Regione definisce* ”, sono inserite le seguenti: “ *, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,* ”.

**Art. 3.**

*(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022))*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 25/2020, le parole: “ *previo prelevamento, con proprio atto, dall'apposito fondo contenzioso* ”, come introdotte dall'articolo 41 della l.r. 16/2022, sono sostituite dalle seguenti: “ *, qualora relativi a contenziosi ricompresi nella ricognizione utilizzata per il computo del fondo contenzioso del bilancio in corso di gestione, previo prelevamento, con proprio atto, dal medesimo fondo* ”.

**Art. 4.**

*(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))*

1. Al comma 7 dell'articolo 29 ter della l.r. 33/2013, le parole: “ *comma 3* ”, sono sostituite dalle seguenti: “ *comma 4* ”.

2. Al comma 5 dell'articolo 29 quater della l.r. 33/2013, le

parole: “ *comma 3* ”, sono sostituite dalle seguenti: “ *comma 4* ”.

**Art. 5.**

*(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici))*

1. All'articolo 13 della l.r. 7/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“ *2. L'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale rilasciata dalla Regione con le modalità e previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici fissati, ai sensi dell'articolo 20 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) e dal decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo). L'abilitazione è valida su tutto il territorio nazionale.* ”;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“ *2 bis. La domanda per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo è presentata alla Regione con le modalità e corredata dalla documentazione definita con deliberazione della Giunta regionale. La Regione assume il relativo atto entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.* ”.

**Art. 6.**

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo))*

1. All'articolo 2 della l.r. 13/2020, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: “ *prodotta dai membri della comunità* ”, sono sostituite dalle seguenti: “ *prodotta dagli impianti nella disponibilità e sotto il controllo della comunità* ”;

b) al comma 4, la parola: “ *imprese* ”, è sostituita dalla seguente: “ *PMI* ”.

**Art. 7.**

*(Modifica all'articolo 21 della legge regionale 28 febbraio 2023, n. 5 (Disciplina del servizio civile regionale))*

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 5/2023, le parole: “ *2022-2024* ”, sono sostituite dalle seguenti: “ *2023-2025* ”.

**Art. 8.**

*(Disposizioni in materia di procedure di attuazione e gestione delle programmazioni eurouнитарie FESR)*

1. Le somme rinvenienti da strumenti finanziari dei programmi regionali del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che abbiano cessato l'operatività e da programmazioni chiuse e rendicontate del medesimo fondo, acquisite al bilancio regionale,

per le quali non sussistono obbligazioni giuridiche sottostanti, sono finalizzate al finanziamento dell'attuazione e gestione della programmazione eurounitaria FESR in corso.

**Art. 9.**

*(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali))*

1. Alla l.r. 3/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 7, è sostituito dal seguente:

“ 2. Gli esiti istruttori concernenti la concessione del contributo sono inviati alla Camera di Commercio di Genova, che redige la graduatoria unica regionale delle domande ammesse e concede i relativi contributi e, sulla base degli esiti istruttori, dispone anche la revoca e la riduzione dei contributi. ”;

b) al comma 3 dell'articolo 7, le parole: “ a Unioncamere ”, sono sostituite dalle seguenti: “ alla Camera di Commercio di Genova ”;

c) al comma 4 dell'articolo 7, le parole: “ , le Camere di Commercio e Unioncamere ”, sono sostituite dalle seguenti: “ e le Camere di Commercio ”;

d) al comma 1 dell'articolo 8, le parole: “ e Unioncamere ”, sono soppresse;

e) al comma 3 dell'articolo 8, le parole: “ da Unioncamere ”, sono sostituite dalle seguenti: “ dalla Camera di Commercio di Genova ”;

f) al comma 4 dell'articolo 8, la parola “ Unioncamere ”, è sostituita dalle seguenti: “ la Camera di Commercio di Genova ”;

g) al comma 5 dell'articolo 8, le parole “ da Unioncamere ”, sono sostituite dalle seguenti: “ dalla Camera di Commercio di Genova ”.

**Art. 10.**

*(Disposizioni transitorie relative all'articolo 9)*

1. Le risorse di cui all'articolo 6 della l.r. 3/2008, pari a euro 1.047.700,81, giacenti presso Unioncamere, sono restituite entro l'anno 2023 alla Regione e assegnate alla Camera di Commercio di Genova per le medesime finalità.

2. I rapporti tra la Regione e la Camera di Commercio di Genova per la gestione delle risorse di cui al comma 1 sono disciplinati da apposita convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 3/2008 che può prevedere rimborsi spese nel limite massimo di euro 80.000,00.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo sono apportate le seguenti variazioni di bilancio agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2023:

stato di previsione dell'entrata

aumento, in termini di competenza e di cassa di euro 1.047.700,81 (un milione e quarantasettemilasettecento/81) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”;

stato di previsione della spesa

autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 967.700,81 (novecentosessantasettemilasettecento/81) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 2 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;

autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 80.000,00

(ottantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 2 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”.

**Art. 11.**

*(Modifica alla legge regionale 26 aprile 2023, n. 9 (Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora))*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 9/2023, le parole: “ Programma 7 “Ulteriori spese in materia sanitaria ””, sono sostituite dalle seguenti: “ Programma 02 “Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA ””.

**Art. 12.**

*(Proroga della vigenza del protocollo d'intesa Regione-Università di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))*

1. Il protocollo d'intesa di cui all'articolo 12 della l.r. 41/2006, tra Regione Liguria e Università degli studi di Genova, stipulato in data 4 aprile 2017, dispiega i propri effetti, nelle more delle procedure per la sua revisione, fino alla stipula del nuovo protocollo e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.157.804,58 (duemilioneicentocinquantesettecentoquattro/58) per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 1 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

**Art. 13.**

*(Disposizione di invarianza finanziaria)*

1. Dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 14.**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.